

POLITICA

Il dibattito che si è sviluppato attorno alla riforma del 416 ter è senz'altro salutare, perché come richiamato da Cantone nel suo ultimo intervento, siamo nel campo dell'opinabile e non ci sono verità insindacabili. Il confronto tra le idee aiuta quindi ad approssimarci al meglio, se non al bene.

Pertanto agli argomenti posti a sostegno della riforma dai relatori alla Camera, il sottoscritto e l'onorevole Stefano Dambrosio, faccio qui, sommessamente, ancora riferimento. Sperando, per il bene dell'Italia, che se ci sono, e ci sono senz'altro, miglioramenti possibili per la riformulazione del 416 ter, questi vengano assunti dal Senato (ne farò un esempio alla fine).

Nell'articolo pubblicato ieri da *Il Fatto*, Raffaele Cantone contraddice quanto scritto da Caselli qualche giorno fa, principalmente con un argomento che più o meno suona così: il legislatore ha modificato alcune parole nella prima parte dell'articolo, bene, quindi ha voluto cambiarne il significato. Perché, continua l'argomentazione, sta nelle regole dell'interpretazione che se il legislatore, nel modificare, cambia una parola vuole evidentemente riconoscere ad essa ben altro significato.

Oppure? Oppure il legislatore può modificare una o più parole, per chiarire meglio il significato nella norma, anziché cambiarlo. Modificare per confermare e non per cambiare, insomma.

Esigenza questa avvertita e sorretta da un dato: il 416 ter è stato applicato 15 volte in 21 anni!

Proprio perché non vogliamo che sia soltanto un «vessillo dell'antimafia», proprio perché sappiamo quanto sia centrale nel contrasto giudiziario alle mafie la capacità di aggredire il rapporto tra organizzazioni mafiose e politica, abbiamo sentito forte il bisogno di rendere il 416 ter quanto più utile, nel rispetto della volontà di chi lo immaginò, Giovanni Falcone, e secondo le generali norme del diritto penale. Regole generali del diritto penale che, in un contesto liberale e costituzionale quale è il nostro, non possono che richiamarci alla norma penale come a strumento estremo, che deve assomigliare più ad un bisturi che ad una clava. E tra le regole generali di questo diritto penale, estremo e affilato, ci sono la tipizzazione della condotta e la proporzionalità della pena.



L'aula di Palazzo Madama FOTO LAPRESSE

Voto di scambio: la legge è buona, ma non blindata

L'INTERVENTO

DAVIDE MATTIELLO
relatore alla Camera sul 416 ter

Il Senato potrà migliorare il testo, anche sostituendo al discusso termine «procacciamento» la semplice «promessa» di consensi elettorali

Ed è intanto a questa prima regola generale, la tipizzazione della condotta, che ci siamo ispirati.

Nella riformulazione della prima parte del 416 ter, quella che ha scatenato le più forti polemiche, il legislatore ha voluto da un lato mantenere intatta la condotta penalmente rilevante, che era e resta l'accordo tra le parti, ma ha voluto precisare meglio i contorni di questo accordo. Il reato è commesso quanto le parti si mettono d'accordo. Ma questo accordo che caratteristiche deve avere per integrare la fattispecie di reato?

La risposta si rintraccia già nei travagliati lavori parlamentari del 1992, che portarono alla legge 356 che da un lato modificò il III comma del 416 bis, inse-

rendovi il riferimento ai voti, dall'altro introdusse il 416 ter. Il III comma del 416 bis e il 416 ter vanno tenuti insieme, perché furono la novità del 1992. In cosa consistette la novità? Non tanto nel sanzionare il semplice (!) voto di scambio, che era ed è colpito dal testo unico 361 del '57, quanto quella particolare forma di voto di scambio che consiste nella volontà del politico di sollecitare

...
Non occorrerà più provare che il politico è mafioso, basta che abbia voluto un accordo con la mafia

l'intervento della mafia, sapendo che questa sollecitazione, stante i vincoli tipici dell'organizzazione mafiosa, non produrrà semplicemente il favore del mafioso e della di lui famiglia, ma avrà un effetto moltiplicatore. Non rilevava allora e non rileva ora che questo effetto moltiplicatore sia il risultato di una violenza, anche sul piano dell'intimidazione, diretta: sappiamo che al mafioso basta la «presenza». Questo è lo specifico del dolo del politico: al politico non interessa tanto il voto del mafioso, ma che il mafioso porti voti. Ribadisco che conosciamo intercettazioni telefoniche ed ambientali fatte in certe campagne elettorali, che sono chiarissime da questo punto di vista.

LA CONSAPEVOLEZZA

Nelle parole «Chi accetta consapevolmente il procacciamento di voti secondo le modalità del III comma del 416 BIS» abbiamo cercato di richiamare in maniera maggiormente tipizzata queste caratteristiche: quindi abbiamo modificato per precisare, non per cambiare il significato. Si può fare meglio? Certo. Considerando che l'avverbio «consapevolmente» non aggiunga nulla al ragionamento, avremmo preferito non inserirlo, così come avremmo preferito che la parola «procacciamento» potesse essere preceduta dalla parola «promessa»: a sottolineare maggiormente le caratteristiche sinallagmatiche della condotta. Se il Senato ci riuscirà, farà una cosa buona.

Sulla rimodulazione della pena. Le condotte previste dal 416 bis e dal 416 ter sono entrambi gravi e odiose, però sono differenti. Il 416 bis colpisce chi fa parte della organizzazione mafiosa. Il 416 ter colpisce chi si accorda con l'organizzazione mafiosa. Punire in maniera grave, ma differenziata, queste due condotte è un modo per stimolare il riconoscimento della speciale condotta del politico: che non venga salvato e non si ritenga salvo, perché non appartenente all'organizzazione mafiosa. Non c'è bisogno di provare questa appartenenza. Basta provare la volontà di accordarsi con l'organizzazione, mettendo sul piatto quelle «altre utilità», che mancavano da 21 anni. A me continua a parere un modo concreto per sanzionare attraverso il diritto positivo e non soltanto l'elaborazione giurisprudenziale, il concorso esterno. Insomma: una cosa buona, fatta.

Tutti gli emendamenti per imbavagliare i blog

Se le elezioni degli ultimi tre anni sono state caratterizzate da un uso crescente, anche se spesso disordinato e non sempre corretto, della rete e dei social network, sempre più spesso invece accade che quella stessa rete – per molti strumento di democrazia e libertà – diventi, da eletti, uno strumento di cui «moderare gli eccessi e gli effetti».

E mai come in questi ultimi mesi sembra che, lungi dall'affrontare i problemi connessi a una comunicazione sempre più veloce e di cui non ci si è mai davvero voluti occupare, senza alcuna competenza, il politico di turno decide di «porre limiti» alla rete, ovviamente «nell'interesse generale», con toni spesso paternalistici di chi lo fa per porre un freno agli eccessi.

Solo per citare alcuni episodi, il primo caso degno di nota lo dobbiamo alla presidente della Camera Laura Boldrini, indimenticabile il suo risentimento per una banalissima foto nemmeno tanto ben fatta, di un suo improbabile nudo estivo, che portò alla mobilitazione in forze dell'intera polizia postale di Roma.

Erano i tempi in cui anche Enrico «mitraglia» Mentana diceva la sua abbandonando twitter sdegnato per qualche commento poco osannante, cui invece sembrano ambire molte twitt-star. A lui ha fatto eco, dopo poche settimane, un Marco Travaglio che ha letteralmente insultato chiunque, a causa di commenti poco osannanti. L'idea malsana dell'epoca digitale è che i contatti debbano di per sé essere dei fan, ovvero soggetti che qualsiasi cosa tu dica e faccia siano sempre acriticamente con te; idea che si tra-

L'ANALISI

MICHELE DI SALVO

Web, libertà di stampa e diffamazione: tante le proposte. E in piena estate c'è chi punta a cinque anni di carcere per il blogger che non rettifica entro 48 ore

scina il concetto tecno-fallico per cui esisti e vali a seconda dei fan o follower che hai. Non comprendendo che quei profili sono persone senzienti, il più delle volte ragionevoli, che ti seguono perché ciò che dici e scrivi li interessa, ma senza essere menti apatiche.

Di quanto invece sia diffusa l'idea di «numero di seguaci = consenso» la letteratura è piena, anche se poco approfondita è il tema di quanto certe personalità siano disposte a falsare tale percezione. E anche di questo abbiamo parlato a proposito dei fake-followers di Twitter. A ogni buon conto, al di là della sensibilità di ciascuno, resta il tema del «mettere regole al web» rilanciato dalle ultime polemiche del caso Kyenge-Calderoli e da poco precedute da quelle del cosiddetto «ammazza blog», proposta presentata il 6 giugno dai deputati di Scelta Civica all'interno di una proposta in tema di «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al testo unico di cui al decreto legisla-

tivo 31 luglio 2005, n. 177», e al codice penale, in materia di reati commessi a mezzo stampa. Si tratta di una proposta assegnata alla Commissione Giustizia della Camera che, per la verità, sulla stessa materia sta già esaminando altre due proposte a firma Costa e Gelmini.

Ora, che una regolamentazione serva, è fuori discussione. Il problema è quale, in che termini, e cosa sia lecito e non lecito fare. E data la delicatezza del tema non vorremmo che alcune norme passassero in una calda estate, tra temi molto rilevanti, senza la giusta riflessione.

EMENDAMENTO CHIARELLI

Tra i vari spari di questi giorni un emendamento del deputato Pdl Chiarelli propone il carcere per la diffamazione a mezzo stampa e la chiusura fino a tre anni dei siti Internet, compresi i blog in caso di mancata rettifica o la cancellazione delle frasi diffamatorie entro 48 ore dalla richiesta. Si prevede in caso di recidiva, o di mancato pagamento della multa, l'arresto, fino a cinque anni di carcere. E un risarcimento elevato sino a 100 mila euro.

C'è poi la proposta di maxi-emendamento a firma Gelmini, che potrebbe essere ribattezzato anti-Facebook o anti-Twitter. L'ex ministro pensa di cambiare l'articolo 594 del codice penale sull'ingiuria inserendo, tra i mezzi attraverso i quali il reato viene commesso anche «la comunicazione telematica», quindi qualsiasi scritto on line. Nella proposta le pene sono aumentate «qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone», caso tipico dei social network.

Alcune di queste questioni sono legate più che altro ad altre false percezioni un po' ovunque diffuse, come ad esempio che non vi sia nulla di rilevante nello scrivere cose false o diffamatorie in un blog (perché infondo è solo un blog, che vuoi che sia...) o che qualsiasi cosa messa online sia di per sé di dominio comune, ovvero che «tanto l'hai messa sul blog...» quindi posso prendere un pezzo, senza citare la fonte, una foto e farne ciò che credo, gratis, e anche se poi la uso contro di te, semmai distorcendone senso e contesto.

Deve esistere per il web l'obbligo di rettifica? Certamente sì, ma nelle forme opportune. E senza pesare su un blog o su un blogger come si esige su testate giornalistiche professionali. Deve esistere il dovere di citazione? Sì, perché comunque quel contenuto è di quella persona. E tale obbligo dovrebbe esserci anche quando sono i giornali a fare man bassa e copia e incolla dalla rete rivedendo il contenuto come proprio.

Semmai sarebbe anche il caso di prevedere una sanzione per eventuali notizie palesemente false pubblicate dai blogger – che talvolta usano la rete per fare sciacallaggio o disinformazione o propaganda politica al di fuori da ogni regola – ma tale sanzione dovrebbe seguire un «principio di rete», ossia essere proporzionale alla rilevanza e alla notorietà del blog. Forse, in questo caso, introdurremo un principio importante di responsabilità in funzione del pubblico e del seguito che si hanno. E questo proprio per evitare – come talvolta accade – che vengano definiti blog amatoriali siti che invece spostano informazione e opi-

nione, senza aver alcun obbligo di verifica e verità verso il lettore, e bypassino le più elementari regole dell'informazione nascondendosi dietro una parola.

Ovviamente il campo è aperto, ma non senza responsabilità anche di chi fa rete tutti i giorni. Se siamo tutti consapevoli che chi fa le leggi comprende poco o nulla di rete, sarebbe il caso che chi invece di rete ne capisce cominciasse – anche attraverso una proposta di autoregolamentazione – a fare proposte, per non lasciare il campo aperto e libero, e offrire alibi, al primo censore del nuovo millennio.

BARLETTA

Bray: cultura e turismo sono leve per far ripartire il Paese

«Una iniziativa grandissima perché la cultura e il turismo sono le leve per fare ripartire il Paese». Così il ministro per i Beni Culturali, Massimo Bray, ha inaugurato ieri a Barletta, assieme al sindaco Pasquale Cascella, una mostra dedicata a Giuseppe De Nittis in occasione del centesimo anniversario della donazione delle opere dell'artista alla sua città. Bray ha ricordato l'appuntamento con Expo 2015, che dovrebbe portare in Italia milioni di turisti. «Bisogna presentare all'Europa – ha detto Bray – percorsi e progetti come questo»